

# Rapporto di maggioranza

numero

**6328 R1**

Concerne

data

10 febbraio 2012

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

## **della Commissione speciale tributaria sul messaggio 23 febbraio 2010 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: amnistia fiscale per le persone fisiche e giuridiche**

Con il Messaggio in esame il Consiglio di Stato propone l'introduzione di un'amnistia cantonale e di conseguenza legata in gran parte agli eventi (soprattutto a partire dal 2008) che hanno e che stanno modificando sostanzialmente il contesto nel quale è stata sinora attiva la piazza finanziaria ticinese. Il messaggio illustra in modo dettagliato ed esaustivo gli avvenimenti accaduti che si rivelano sempre più problematici.

Il Governo propone uno sconto del 70% sull'imposta sottratta negli ultimi 10 anni sul capitale conseguito con redditi prescritti e sull'imposta sul reddito di questi capitali. L'imposta federale è invece dovuta integralmente, senza multa, sui redditi del capitale per gli ultimi 10 anni. (L' IFD non prevede la tassazione sulla sostanza).

### **LE DISCUSSIONI IN COMMISSIONE**

In una prima seduta la Consigliera di Stato Laura Sadis ha esposto i motivi per i quali un'amnistia fiscale sarebbe opportuna. Concetti ribaditi anche in una successiva audizione del 7 ottobre 2011.

Anzitutto vi è l'interesse di cercare di far rientrare i capitali non dichiarati dai contribuenti ticinesi. L'amnistia fiscale cantonale è una soluzione ottimale rispetto all'amnistia fiscale federale che non è ancora in discussione e non si sa quando potrà entrare in vigore.

L'amnistia tocca aspetti delicati che riguardano i rapporti etici tra cittadino e Stato. L'obiettivo principale di tale provvedimento è quello di far emergere la sostanza e i relativi redditi sommersi che rischierebbero di rimanere tali, e ciò nell'ottica di un'estensione del substrato fiscale degli enti pubblici (Confederazione, Cantone e Comuni).

La Consigliera di Stato ha messo in rilievo che la via scelta dal Canton Ticino è differente da quella del Canton Giura. Tale Cantone ha infatti deciso di prevedere l'amnistia in un decreto esecutivo emanato dal Governo mentre il Canton Ticino ha ritenuto che tale decisione, in virtù dell'importanza e delle implicazioni etiche del tema, competa al Parlamento e debba essere dibattuta al suo interno. Infine sottolinea che con l'amnistia non si vuole premiare la disonestà di alcuni cittadini e che tale misura non comporta un abbassamento della guardia del fisco nei confronti dei contribuenti.

Tuttavia bisogna sottolineare che l'economia sommersa esiste ed è diffusa anche in Svizzera (stimato attorno all'8-10% del PIL). La proposta non va a toccare i paletti del periodo di recupero di imposta e agisce esclusivamente sulle aliquote che sono di competenza cantonale.

L'amnistia non è comunque un provvedimento gratuito perché l'imposta federale diretta viene recuperata integralmente e anche a livello cantonale viene comunque applicata un'aliquota, seppur attenuata. La misura risulta particolarmente attraente per i contribuenti che hanno una sostanza composta da risparmi di capitali mobili su conti bancari non dichiarati con relativo reddito. Il fatto che alcuni contribuenti, facendo capo all'amnistia, potrebbero cessare di usufruire illecitamente di sussidi statali, deve essere interpretato positivamente poiché i sussidi devono essere concessi in base alla reale situazione del cittadino.

I rappresentanti delle associazioni economiche Franco Citterio (direttore dell'Associazione bancaria ticinese) e Franco Polloni hanno dichiarato che gli obiettivi dell'amnistia fiscale sono quelli di dare un impulso a livello di recupero di gettito fiscale e di crescita economica. Sarebbe stato auspicabile che l'amnistia fiscale fosse stata accompagnata da altre misure, in particolare dalla diminuzione delle aliquote delle persone fisiche, poco concorrenziali con quelle degli altri Cantoni.

L'impressione sul progetto di amnistia fiscale è quella di un elevato interesse da parte della clientela. Tale misura viene vista nel suo complesso come una manovra positiva che potrà portare dei benefici in un periodo di crisi economica: se si vuole raggiungere un risultato economico importante la tassa di amnistia deve essere interessante. È stato portato un esempio relativo al Comune di Lugano. Con il provvedimento nei termini proposti dal Consiglio di Stato e con le aliquote marginali massime si arriverebbe a pagare il 20 % dell'importo non dichiarato. Secondo loro con le aliquote proposte nel Messaggio i grossi contribuenti potrebbero decidere di non far capo alla misura tenuto conto anche del fatto che tale amnistia potrebbe essere in concorrenza con una futura amnistia federale, e quindi sarebbe auspicabile proporre delle aliquote più interessanti per far sì che aderiscano alla misura il maggior numero possibile di contribuenti.

Rilevano inoltre che sarebbe importante semplificare l'attuazione dell'amnistia anche perché la possibilità di produrre determinati documenti non sempre è agevole per il contribuente, soprattutto nel caso in cui i documenti bancari da reperire si trovino fuori dalla Svizzera.

Un'amnistia ad un prezzo interessante permetterebbe di far riemergere grossi capitali che rientrerebbero così nel circuito economico. Il risultato economico dell'amnistia dipenderà quindi da come verrà attuata e da quali aliquote verranno proposte per il recupero delle imposte. In base all'esperienza dei quattro scudi fiscali italiani essi ritengono che un prezzo d'amnistia attrattivo debba arrivare ad un massimo del 10% dell'importo sottratto. Infine, ritengono che le nuove generazioni siano più propense a dichiarare i capitali e abbiano la volontà di essere *tax compliant* nei confronti del fisco.

L'attrattività di un'amnistia cantonale è suffragata dai capitali emersi con la procedura della denuncia spontanea esente da pena entrata in vigore l'1.1.2010. Nel primo periodo del 2011 vi sono stati 52 casi denunciati (51 persone fisiche e 1 persona giuridica) che hanno fatto emergere 207,521 milioni di franchi. Media per caso: 3,991 milioni di franchi.

Interessante notare che oltre l'80% dei denunciati supera l'età dei 60 anni. Altra constatazione interessante è che i denunciati appartengono a vari ceti sociali. Questi casi, a detta della Divisione delle contribuzioni, ben difficilmente avrebbero potuto venire accertati in maniera autonoma, anche perché una grossa fetta era depositata all'estero.

## **I CASI BAGATELLA**

Per i casi bagatella, come per i casi di media e grande importanza, non è prevista alcuna sanzione amministrativa sulla base della legge federale e di quella cantonale entrate in vigore il 1.1.2010. Si tratta quindi di recuperare soltanto le imposte sottratte degli ultimi 10 anni.

Nei confronti di questi casi la Divisione delle contribuzioni sin dagli anni '80 aveva deciso di abbandonare la multa per le sottrazioni sino a CHF100'000.- l'anno di sostanza e CHF 5'000.- di reddito; l'ammontare degli importi venne in seguito adeguato a CHF 10'000.- annui di reddito e CHF 200'000.- di sostanza.

La decisione era condivisibile da un profilo procedurale poiché rispettava sostanzialmente le norme di legge cantonale ticinese e federale che imponevano una sanzione in caso di sottrazione anche in caso di autodenuncia. Da un profilo formale la sanzione non veniva evidenziata con una multa per ogni periodo nel corso del quale era stata effettuata la sottrazione, ma si traduceva con un aumento dell'aliquota applicabile al reddito e alla sostanza poiché il complesso dell'importo riferito alla sostanza e al reddito sottratti negli ultimi 10 anni veniva esposto nel periodo di tassazione aperto. Questo modo di procedere era nella sostanza perfettamente legale e ottenne nel 1987 anche il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni quando il Consiglio di Stato prima, e il Gran Consiglio poi decisero di attuare l'amnistia fiscale per il capitale a risparmio fino a CHF 50'000.-. Vi fu è vero una certa confusione iniziale ma poi anche l'AFC, il che è pur significativo, capì che l'accrescimento dell'aliquota a dipendenza della tassazione nel periodo aperto degli elementi sottratti negli anni non prescritti equivaleva alla comminazione di una sanzione penale analoga alla multa tributaria.

Sembra quindi che la stessa comprensione che da 30 anni si è dimostrata per la multa applicabile ai casi bagatella ora che la sanzione è cancellata in caso di prima autodenuncia da parte della legge federale e cantonale entrate in vigore il 1.1.2010 debba essere dimostrata anche per quanto riguarda il recupero di imposta dei casi bagatella negli anni non prescritti. Difficile in sede di rapporto delineare con precisione i limiti entro i quali il fisco deve muoversi ma è certamente lecito, per i casi di trascurabile importanza, dimostrare una comprensione anche in sede di recupero di imposta nel caso dell'amnistia cantonale.

Nella realtà questi casi saranno limitati poiché spesso questi contribuenti grazie alla mancata dichiarazione di esigui importi di reddito e sostanza, beneficiano di aiuti sociali dai quali verrebbero esclusi nel caso in cui dichiarassero integralmente il reddito conseguito e la sostanza posseduta.

Nel passato i casi bagatella beneficiavano di un'agevolazione in sede di multa tributaria. Non veniva pronunciata per i casi limitati a CHF 100'000.- di sostanza e CHF 5'000.- di reddito annui (importi poi elevati a CHF 10'000.- per reddito e CHF 200'000.- per sostanza) alcuna sanzione. Gli importi di sostanza e reddito sottratti venivano cumulati ed esposti nella tassazione non ancora cresciuta in giudicato. Così facendo la "pena" era limitata solo all'accrescimento dell'aliquota.

Per analogia occorre mantenere inalterato lo stesso trattamento in favore dei casi bagatella. Ora che la multa viene cancellata in caso di prima autodenuncia, dalla legislazione federale applicabile dal 1.1.2010 sia per l'imposta federale diretta sia per l'imposta cantonale, sembra opportuno che l'autorità fiscale trovi e segua una procedura agevolata riguardo al ricupero delle imposte per questi casi di importanza trascurabile. Ad ogni modo i casi bagatella saranno molto probabilmente limitati poiché dichiarando questi redditi e sostanze, trascurabili è vero da un profilo quantitativo, il contribuente rischierebbe però di perdere tutta una serie di interventi sociali dei quali ha usufruito sino ad ora. Questa questione è pertanto nei suoi aspetti concreti meno rilevante di quanto può apparire ad un primo affrettato esame.

Sarebbe da evitare di inserire delle norme di gestione dei casi bagatella nella LT. I principi sono sanciti nella LT, le modalità sono da gestire tramite prassi amministrativa che oltretutto necessita pure l'accettazione da parte del contribuente.

## IL GETTITO PREVISTO

È estremamente difficile formulare una previsione sia in riferimento all'ammontare complessivo della "tassa di amnistia", sia al maggior gettito per gli anni futuri derivanti dai capitali dichiarati in sede di amnistia cantonale. Per quanto riguarda il gettito derivante dal recupero delle imposte sulla sostanza e il reddito delle persone fisiche, e sull'utile e capitale delle persone giuridiche degli ultimi 10 anni, e per il maggior gettito per gli anni futuri, è difficile formulare una previsione fondata. Questo perchè il contribuente può ricorrere all'autodenuncia sulla base di questa legge sull'amnistia cantonale ticinese, sia per motivi di ordine razionale così come per motivi emotivi. Molto dipenderà dall'applicazione di questa legge e di quelle federali, che ne costituiscono parte integrante, da parte dell'autorità fiscale. E un notevole influsso deriverà anche dalla passibilità del contribuente di capire con esattezza quali saranno le conseguenze finanziarie del suo atto di autodenuncia. È senz'altro utile evidenziare che l'amnistia fiscale cantonale ticinese proposta con questo disegno di legge è soprattutto vantaggiosa per i contribuenti che hanno costituito un ingente capitale con redditi prescritti, vale a dire conseguiti prima di 10 anni. In tal caso per l'imposta federale non vi è alcun prelievo sulla sostanza ed è dovuta integralmente, senza multa, l'imposta sottratta sui redditi del capitale per gli ultimi 10 anni.

Dopo lunga discussione la maggioranza della commissione (sentito anche il parere del Consiglio di Stato), al fine di rendere l'amnistia più attrattiva, ha deciso di optare per uno sconto dell'80%.

Per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali, essa è quindi dovuta in ragione del 20% l'imposta sottratta negli ultimi 10 anni sul capitale conseguito con redditi prescritti, e l'imposta sul reddito di questi capitali. Se questo contribuente avesse accumulato un capitale attraverso successioni o donazioni non prescritte, l'amnistia è comunque vantaggiosa poiché l'imposta cantonale e comunale è limitata al 20%. Evidentemente in caso di successioni e donazioni si parte dal presupposto che i redditi che hanno formato i capitali che hanno costituito la successione o la donazione siano prescritti.

Prendiamo ad esempio il confronto fra amnistia (sconto 80%) e denuncia spontanea esente da pene applicato a un capitale di 500'000 franchi in un Comune con il moltiplicatore al 95%. Avremmo questa situazione:

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Denuncia spontanea: | imposta di | fr. 47'300 |
| Amnistia:           | imposta di | fr. 10'800 |
| Differenza:         |            | fr. 36'500 |

Come si vede la differenza non è trascurabile e rende l'amnistia molto interessante anche rispetto a uno sconto del 70% (proposta governativa) che darebbe questa situazione:

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Denuncia spontanea: | imposta di | fr. 47'300 |
| Amnistia:           | imposta di | fr. 15'000 |
| Differenza:         |            | fr. 32'300 |

Certamente più problematica è invece la posizione del contribuente che dichiara spontaneamente un capitale costituito con redditi, ad esempio del lavoro, non prescritti. In tal caso è tenuto a rifondere l'imposta sottratta a livello federale sui redditi del capitale e sul reddito del lavoro; a livello cantonale e comunale sarà tenuto a pagare l'imposta sottratta sulla sostanza e sul reddito della sostanza, e anche sui redditi del lavoro non dichiarati e non prescritti in ragione del 20% dell'imposta. L'ammontare dell'importo da rifondere a titolo di imposte sottratte e interessi di ritardo sul reddito non prescritto che ha costituito il capitale (del lavoro o di altra fonte) anche se calcolato in ragione del 20% per

l'imposta cantonale e comunale potrebbe, insieme con gli interessi di ritardo, ascendere a importi considerevoli.

Inoltre nel caso in cui si trattasse di reddito del lavoro dipendente o indipendente si devono considerare anche eventuali contributi AVS, IVA, ecc. per gli ultimi 5 anni.

Nonostante i limiti di questa amnistia che ha lo scopo soprattutto di far emergere capitali "da risparmio" costituiti con redditi prescritti, il successo finanziario della medesima può essere molto rilevante. Questa affermazione si fonda su un fatto concreto riferito all'amnistia fiscale per l'imposta cantonale e comunale a favore degli eredi istituita con la revisione della LT intervenuta il 1.1.1987. Questa norma decaduta con il 31.12.2000, ha consentito l'emersione di 1 miliardo di capitali; ciò significa che gli eredi delle persone decedute dal 1987 al 2000 hanno denunciato al fisco in questo periodo di 13 anni, 1'000 milioni. Il dato è rilevante anche perchè in quel periodo la legge tributaria ticinese metteva a carico degli eredi discendenti o ascendenti in linea diretta un'imposta la cui aliquota massima era dell'8.5%, e per il coniuge un'imposta del 13.5% (aliquota massima).

Anche se l'amnistia fiscale cantonale proposta con questa legge si riferisce non agli eredi, ma agli altri contribuenti, il confronto con quella istituita il 1.1.1987 è certamente proponibile, anche perchè l'erede per le imposte sottratte dal defunto, subentra nei suoi obblighi fiscali.

È quindi possibile che con la combinazione di queste due amnistie (quella federale entrata in vigore il 1.1.2010, e quella cantonale ticinese) possano emergere capitali molto rilevanti. Non si dimentichi inoltre che in questo ultimo decennio, grazie alla speculazione di borsa, numerosi contribuenti residenti in Ticino hanno costituito una fortuna ingente non dichiarata.

## **LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI ISTIGATORI, COMPLICI, PARTECIPANTI ALLA SOTTRAZIONE, E DEGLI EREDI**

L'art. 260 LT e 177 LIFD primo capoverso prescrivono che chiunque intenzionalmente istiga a una sottrazione di imposta, vi presta aiuto, oppure, come rappresentante del contribuente la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente e può essere tenuto (art. 260 LT) o risponde (art. 177 LIFD) solidalmente per il pagamento delle imposte sottratte. La responsabilità solidale riguarda soprattutto il rappresentante contrattuale del contribuente, vale a dire l'avvocato e il fiduciario che hanno prestato aiuto in una sottrazione. In tal caso ha luogo l'obbligo di rifondere l'imposta sottratta dal contribuente nel caso in cui questi si rifiutasse di pagare o perchè oberato da debiti, o perchè, è il caso più frequente, è partito per l'estero. Il secondo capoverso degli art. 260 LT e 177 LIFD prevede una multa a carico dei partecipanti, istigatori o complici sino a un massimo di CHF10'000.- (in caso di recidiva sino a CHF 50'000.-).

La legge federale del 1.1.2010 all'art. 177 cpv. 3 LIFD e la legge cantonale ticinese di applicazione, stabiliscono che in caso di denuncia spontanea per la prima volta nei confronti dei rappresentanti contrattuali del contribuente non viene aperta alcuna procedura penale e la loro responsabilità solidale decade.

In questo caso il rappresentante contrattuale è liberato dalla responsabilità solidale che gli è posta a carico quale sostituto d'imposta.

Analogamente l'erede a norma dell'art. 11 della LT, e 12 cpv. 4 LT per gli amministratori dell'eredità e gli esecutori testamentari (art. 12 LIFD e 13 cpv. 3 LIFD) sono responsabili in solido dell'imposta dovuta dal defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria compresi gli anticipi ereditari (per gli amministratori dell'eredità e gli esecutori testamentari

sino a concorrenza della somma destinata al pagamento dell'imposta secondo lo stato della successione il giorno del decesso).

Gli eredi delle successioni che si sono aperte il 1.1.2010 sono tenuti a rifondere le imposte soltanto per gli ultimi 3 anni.

Per le successioni che invece si sono aperte negli anni precedenti sono solidalmente responsabili per le imposte sottratte dal defunto per gli ultimi 10 anni. Tuttavia in qualità di "altri contribuenti" essi sono esenti dalla multa per la LIFD e debbono rifondere le imposte sottratte e gli interessi di ritardo negli ultimi 10 anni per l'imposta cantonale e comunale in ragione del 20%.

Sia per i rappresentanti contrattuali che hanno partecipato a una sottrazione, sia per gli eredi, che sono tenuti responsabili solidalmente, le norme della legge federale entrata in vigore il 1.1.2010, e quella della legge cantonale ticinese sull'amnistia sono evidentemente applicabili quando essi siano residenti nel Cantone o all'estero poiché quel che conta è la loro qualità di sostituti di imposta e il loro obbligo solidale.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI CONCLUSIVE**

Un'amnistia fiscale crea una disparità di trattamento tra coloro che hanno sempre dichiarato i propri redditi e quelli che, non avendolo fatto, beneficiano di una sanatoria. Per sciogliere questa disparità il provvedimento deve rispondere a due principi: deve essere una misura straordinaria e quindi non ripetitiva e non deve essere gratuita per chi ne beneficia. L'ipotesi di un'amnistia cantonale risponde al primo criterio, in quanto l'ultima amnistia generale risale al 1969; è dunque trascorso un tempo sufficientemente lungo per poter attuare un'amnistia per le imposte cantonali e comunali, anche se sarebbe stato meglio realizzarla a livello federale. Questa condizione invece non è per nulla rispettata dall'Italia, la quale, dal dopoguerra in poi, ha emanato una lunga serie di provvedimenti analoghi all'amnistia. Quanto si vuole promuovere in Ticino non è quindi paragonabile alle misure italiane. Il secondo criterio, quello di porre a carico dell'evasore un costo, è pure rispettato grazie alla tassa d'amnistia.

Inoltre, è importante sottolineare che una volta fatti emergere i capitali attualmente non dichiarati garantiamo una parità di trattamento in prospettiva futura con i contribuenti che già oggi dichiarano i propri capitali, in quanto tutti questi capitali saranno tassati nel futuro in via ordinaria.

La maggioranza della Commissione condivide la posizione del Consiglio di Stato di non prevedere nessuna destinazione specifica alle entrate generate dall'amnistia; queste devono servire a ridurre i disavanzi annuali. La grave e preoccupante situazione delle finanze statali devono indurre infatti alla massima prudenza.

\* \* \* \* \*

In conclusione la maggioranza della Commissione propone al Parlamento di approvare il messaggio n. 6328 con un'aliquota del 20% e non del 30% come proposto nel messaggio.

## **LE MODIFICHE LEGISLATIVE E L'ENTRATA IN VIGORE**

- a) Gli art. 309 e) cpv. 4 e 314 e) cpv. 4 devono essere modificati nel senso di sostituire le date come da disegno di legge allegato.
- b) La data di entrata in vigore della legge in luogo di essere stabilita al 1.1.2010 deve essere modificata e fissata dal Consiglio di Stato.
- c) La motivazione di questa modifica legislativa consiste nel differimento dell'entrata in vigore degli articoli citati.  
Il fatto di prorogare l'entrata in vigore dell'amnistia cantonale non pone particolari problemi. I casi nel frattempo denunciati, approfittando delle norme cantonali e federali di autodenuncia esente da pena, saranno trattati come tali.

Per la maggioranza della Commissione speciale tributaria:

Rinaldo Gobbi, relatore  
Badaracco - Bassi (con riserva) -  
Delcò Petralli (con riserva) - Dominé -  
Passalia - Pinoja - Quadranti

Disegno di

## **LEGGE**

### **tributaria del 21 giugno 1994; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 febbraio 2010 n. 6328 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 10 febbraio 2012 n. 6328 R1 della Commissione speciale tributaria,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

#### **Art. 309e (nuovo)**

##### **Aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena**

<sup>1</sup>Le aliquote applicate al recupero dell'imposta non incassata ai sensi dell'articolo 236 capoverso 1 in relazione alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio dell'entrata in vigore della misura al 31 dicembre dell'anno successivo alla sua entrata in vigore, sono ridotte dell'80 per cento. Sugli elementi già tassati la riduzione è applicata sull'aumento dell'aliquota marginale.

<sup>2</sup>La riduzione delle aliquote è applicabile quando sono adempiute le condizioni dell'articolo 258 capoverso 3 (autodenuncia esente da pena).

<sup>3</sup>La riduzione delle aliquote non è ammessa in relazione alla costituzione di riserve occulte non tassate.

<sup>4</sup>La riduzione delle aliquote di cui al capoverso 1 è ammessa unicamente sugli elementi sottratti non dichiarati all'autorità fiscale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della modifica.

#### **Art. 314e (nuovo)**

##### **Aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena**

<sup>1</sup>Le aliquote applicate al recupero dell'imposta non incassata ai sensi dell'articolo 236 capoverso 1 in relazione alle autodenunce esenti da pena presentate dal 1. gennaio dell'entrata in vigore della misura al 31 dicembre, dell'anno successivo alla sua entrata in vigore, sono ridotte dell'80 per cento.

<sup>2</sup>Le aliquote ridotte sono applicabili soltanto quando sono adempiute le condizioni dell'articolo 265a capoverso 1 (autodenuncia esente da pena).

<sup>3</sup>La riduzione delle aliquote non è ammessa in relazione alla costituzione di riserve occulte non tassate.

<sup>4</sup>La riduzione delle aliquote di cui al capoverso 1 è ammessa unicamente sugli elementi sottratti non dichiarati all'autorità fiscale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della modifica.

## **II. - Entrata in vigore**

Decorso i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.